



# COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

## DETERMINAZIONE N. 287 del 06/12/2017

### AREA AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** ADEMPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.123 DEL 06/12/2017 DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE PARROCCHIE DI SAN FLORIANO MARTIRE E SAN GIORGIO MARTIRE ANNO 2017.

CIG: ESCLUSO

CUP:

N. Contratto:

#### IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 320/2017 con il quale si conferisce alla dott.ssa Jolanda Fumolo ai sensi del vigente C.C.R.L. l'incarico di posizione organizzativa dell'area Amministrativa - Socio Assistenziale; in caso di assenza con nomina del Sindaco (PG 3320 del 12/4/2017) è stato individuato come sostituto il Segretario Comunale - Dott. Flavio Seculin

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 06/12/2017, è stato approvato l'elenco con i contributi da erogare, per l'anno 2017, alle associazioni e alle Parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire;

PRECISATO che ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n.95 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia con parere n.89/2013 del 26/02/2013 ha precisato che il divieto di erogazione di contributi di cui all'art.4 comma 6, del D.L. 06/07/2012, n.95, per gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, "ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione";

DATO ATTO che con successivo parere n.226/2013 del 21/05/2013 la Corte dei Conti Sezione Lombardia, nel richiamare il precedente parere n.89/2013 sopra citato, ha specificato che:

- a) per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono una attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini;
- b) i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

VISTO il parere n.39/2013 del 16/04/2013, della Corte dei Conti, Sezione Marche che ha specificato che il concetto di servizio indicato nella norma di all'art.4, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n.95, "si riferisce a uno dei possibili oggetti che un contratto stipulato da una pubblica amministrazione può avere e, con ciò, limita l'operatività del divieto di erogazione di contributi soltanto a tal ambito (e quindi, non alle forniture o alla esecuzione di lavori). Il legislatore ha altresì precisato che, ai fini del precetto di cui al secondo periodo (diverso rispetto a quello del primo), non è necessaria la onerosità del contratto, essendo ricomprese anche le prestazioni di servizi a titolo gratuito. Tale precisazione è coerente con la ratio del divieto e cioè di evitare che, mediante la erogazione di contributi a carico delle finanze pubbliche, un ente fornitore di servizi alla stessa amministrazione possa ottenere una remunerazione del servizio che pure si era impegnata a fornire a titolo gratuito, ovvero possa ottenere un ricavo "straordinario" rilevante però ad evitare una perdita o conseguire un utile (o un maggior utile) nella esecuzione dello stesso servizio per il quale il titolo convenzionale già prevedeva un corrispettivo a carico dell'amministrazione pubblica. La disposizione contiene, quindi, un precetto attuativo del principio di parità di trattamento degli operatori economici che contrattano con la pubblica amministrazione nonché del principio di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa";

VISTA altresì la deliberazione n.379/2013 del 05/11/2013 della Corte dei Conti, Sezione Piemonte, che richiama il parere n.89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, sopra richiamato;

VISTO l'art.12 della L. 241/1990 che precisa "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, sezione Lombardia, con propria deliberazione n.4/2017 ha precisato che il legislatore con l'art.12 della L. 241/1990 ha dettato una disciplina di carattere generale in tema di "provvedimenti attributivi di vantaggi economici". La Corte precisa che le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della P.A., rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni;

VISTO che la sezione Veneto della Corte dei Conti con proprio parere n.260/2016 ha:

- definito vantaggio economico, qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l'assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento. Sono da ritenere ammissibili, le provvidenze pubbliche a sostegno del reddito delle persone, nella misura in cui l'amministrazione locale individui specificamente gli interessi pubblici e gli

obiettivi sociali che intende perseguire mediante l'erogazione di contributi economici a favore di categorie socialmente svantaggiate o in temporanea difficoltà. Le erogazioni di somme non riconducibili al disagio o che trovino titolo in altre o precedenti situazioni ad esso non assimilabili non sono da ricondurre a tale categoria;

- stabilito che ogni elargizione di denaro pubblico, deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente;
- previsto che a livello procedimentale, l'ente locale deve dotarsi di un proprio regolamento, che disciplini i presupposti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art.12 della L. 241/1990, precisando che qualora il regolamento contenga una serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale...) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale, i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva, ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art.12 della L. 241/1990, che prevede che i provvedimenti di concessione devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento;
- previsto che la trasparenza della pubblica amministrazione è soddisfatta dalla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione dei contributi;
- stabilito che la concessione di sovvenzioni, contributi è individuata come area a forte rischio corruzione e che non può risolversi in una erogazione che prescindendo dal fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini che, per l'appunto, si risolverebbe nell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- stabilito che la pubblicazione è, in particolare, condizione di efficacia dei relativi provvedimenti concessori, ma solo per importi superiori a mille euro: sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario;

VERIFICATO che ai fini di trasparenza e imparzialità, così come stabilito dalla Corte dei Conti, sezione della Valle d'Aosta, con deliberazione n.18 del 16/09/2013, è necessaria una puntuale definizione dei documenti programmatici dell'amministrazione che saranno presi a riferimento per l'erogazione dei contributi ordinari, allo scopo considerando, in particolare, che, nel caso di costituzione di diritti soggettivi, è altresì necessario definire gli strumenti attraverso i quali vengono assicurate a bilancio le risorse necessarie per la relativa futura copertura finanziaria.

TENUTO CONTO che così come precisato dal T.A.R. Molise, con sentenze n.304/2015 e n.320/2016, la predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni erogatrici debbano attenersi è dovuto al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e deve riguardare sia l'AN che il QUANTUM da concedere;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con sentenza n.1552 del 23/05/2015, ha specificato che l'art.12 della L. 241/1990, riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatiche che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò costituisce di conseguenza il metro di valutazione di un'eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento; l'assenza di una graduatoria costituisce il corollario della preventiva mancanza di criteri per la comparazione valutativa di tutti i progetti;

VERIFICATO che così come affermato dalla Corte dei Conti, sezione Lombardia, con propria deliberazione n.4/2017 sopra citato, l'ente non può compiere una valutazione implicita ma deve

esplicare le ragioni per le quali un determinato soggetto è individuato quale beneficiario del vantaggio economico riconducibile all'art.12 della L. 241/1990;

VISTA la deliberazione n.11/2011, della Corte dei Conti, sezione Liguria che ha precisato che sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale, e rappresentare di conseguenza una modalità alternativa alla realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO che nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo l'Amministrazione deve giustificare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.

TENUTO CONTO che l'Amministrazione intende sostenere economicamente, quelle associazioni e le parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire, che hanno operato e continuano ad operare, in collaborazione con l'Amministrazione stessa, per la promozione culturale, sociale, sportiva del territorio;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con la deliberazione 123 del 06/12/2017 ha stabilito quali Associazioni sono meritevoli di sostegno economico e per quali motivazioni come di seguito specificato:

ASSOCIAZIONE	MOTIVAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNATO
ASSOCIAZIONE ORGANISTICA UDINESE	3 concerti (6 Maggio in occasione della Setemane de Culture Furlane, 1 e 6 Ottobre per il Festival Internazionale di musica organistica G.B Candotti)	€ 600,00.-
U.DIS Udine Dislessia	- Progetto Compiti in Autonomia presso la scuola secondaria indirizzato ai bambini certificati DSA e BES - Sportello DSA (biblioteca comunale) indirizzato a famigliari, educatori e insegnanti - Corso Compiti in Autonomia, indirizzati ai genitori con bambini e ragazzi DSA (biblioteca comunale)	€ 1.000,00.-
ARTE PAGNACCO	- Attività in collaborazione con l'Amministrazione comunale (Estate in Arte, gestione mostre sala espositiva del Museo di Storia Contadina di Fontanabona, progetti artistici presso le scuole del territorio, Autoritratto Psicologico in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne), esposizioni in sala consiliare	€ 5.500,00.- di cui € 3.000,00.- per la prima attività ed € 2.500,00.- per la seconda attività

	- Calendario 2018 e mostra in sala consiliare	
PROLOCO PAGNACCO	Biel Vivi 7/8 ottobre	€ 1.000,00.-
NUOVO CSR	Il contributo, comprende - Attività in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (Cinema d'Estate, cena comunitaria in occasione dell'Assunta, Babbo Natale); - Spettacolo teatrale sul terremoto; - Euro 1.000,00 per l'acquisto del defibrillatore per Rugby Pagnacco che si allena nel parco festeggiamenti gestito da loro - Rinfresco inaugurazione pista ciclabile	€ 3.300,00.- di cui € 1.500,00.- per la prima attività, € 500,00.- per la seconda attività, € 1.000,00.- per la terza attività ed € 300,00.- per la quarta attività
ASSOCIAZIONE DINA SCALISE	Progetto medico-scientifico Dina Scalise, dedicato all'anziano fragile	€ 300,00.-
A.N.P.I	Ripristino monumento partigiani	€ 300,00.-
ASD PALMARKET PAGNACCO	SPORTINSIEME	€ 1.000,00.-
AMATORI CALCIO PAGNACCO	Organizzazione Torneo Frazionale	€ 1.000,00.-
PARROCCHIA DI SAN FLORIANO MARTIRE	Oratori	€ 1.500,00.-
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE	Oratori	€ 2.000,00.-

VISTE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 15 del 5/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 5.04.2017 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2017 – 2019;
- della Giunta Comunale n. 83 dd. 11.10.2017 avente ad oggetto: "Art. 169 del DLGS 267/2000 s.m.i. – piano anno 2017 - assegnazione obiettivi ai T.P.O.;

RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. con il quale si introduce la contabilità armonizzata per tutti gli enti territoriali in particolare l'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 punto 5 in cui si definiscono gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa;

VISTI:

- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.,
- le norme dell'armonizzazione contabile D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il DPCM del 28/12/2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spettanza dei Responsabili di Area;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica

in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed accertata l’assenza di conflitto di interessi dei sottoscritti Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del Procedimento;

TENUTO conto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO il D Lgs. 267/2000;

### D E T E R M I N A

1. per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di provvedere, in adempimento alla deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 06/12/2017, all’erogazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L. 241/1990, alle associazioni e alle parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire, per il loro operato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a favore della promozione culturale, sociale, sportiva del territorio comunale, come di seguito indicato:

ASSOCIAZIONE	MOTIVAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNATO
ASSOCIAZIONE ORGANISTICA UDINESE	3 concerti (6 Maggio in occasione della Setemane de Culture Furlane, 1 e 6 Ottobre per il Festival Internazionale di musica organistica G.B Candotti)	€ 600,00.-
U.DIS Udine Dislessia	- Progetto Compiti in Autonomia presso la scuola secondaria indirizzato ai bambini certificati DSA e BES - Sportello DSA (biblioteca comunale) indirizzato a famigliari, educatori e insegnanti - Corso Compiti in Autonomia, indirizzati ai genitori con bambini e ragazzi DSA (biblioteca comunale)	€ 1.000,00.-
ARTE PAGNACCO	- Attività in collaborazione con l’Amministrazione comunale (Estate in Arte, gestione mostre sala espositiva del Museo di Storia Contadina di Fontanabona, progetti artistici presso le scuole del territorio, Autoritratto Psicologico in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne),	€ 5.500,00.- di cui € 3.000,00.- per la prima attività ed € 2.500,00.- per la seconda attività



	esposizioni in sala consiliare - Calendario 2018 e mostra in sala consiliare	
PROLOCO PAGNACCO	Biel Vivi 7/8 ottobre	€ 1.000,00.-
NUOVO CSR	Il contributo, comprende - Attività in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (Cinema d'Estate, cena comunitaria in occasione dell'Assunta, Babbo Natale); - Spettacolo teatrale sul terremoto; - Euro 1.000,00 per l'acquisto del defibrillatore per Rugby Pagnacco che si allena nel parco festeggiamenti gestito da loro - Rinfresco inaugurazione pista ciclabile	€ 3.300,00.- di cui € 1.500,00.- per la prima attività, € 500,00.- per la seconda attività, € 1.000,00.- per la terza attività ed € 300,00.- per la quarta attività
ASSOCIAZIONE DINA SCALISE	Progetto medico-scientifico Dina Scalise, dedicato all'anziano fragile	€ 300,00.-
A.N.P.I	Ripristino monumento partigiani	€ 300,00.-
ASD PALMARKET PAGNACCO	SPORTINSIEME	€ 1.000,00.-
AMATORI CALCIO PAGNACCO	Organizzazione Torneo Frazionale	€ 1.000,00.-
PARROCCHIA DI SAN FLORIANO MARTIRE	Oratori	€ 1.500,00.-
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE	Oratori	€ 2.000,00.-

2. di stabilire che la spesa presunta per l'erogazione dei contributi alle associazioni/parrocchie è quantificata in € 17.500,00.- da impegnare come di seguito riportato:

cap. 1837 Mis 6 Prog 1 Titolo 1 Mac. 4 Anno 2017 € 5.300,00.-

cap. 1508 Mis 5 Prog 2 Titolo 1 Mac. 4 Anno 2017 € 8.700,00.-

cap. 1507 Mis 5 Prog 2 Titolo 1 Mac. 4 Anno 2017 € 3.500,00.-

3. di provvedere alla comunicazione a ciascuna associazione, delle motivazioni specifiche e dell'ammontare del contributo assegnato per l'anno 2017;
4. di stabilire che con successivo atto si provveda all'erogazione di quanto stabilito al punto 1) del dispositivo;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con la Legge 213/2012 l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

7. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D. Lgs 267/2000 s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;

Atto predisposto e verificato  
favorevolmente da:  
LISA CANCIANI

Dato atto del Parere/Visto di cui sopra.

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Jolanda Fumolo

---

Parere successivo di regolarità amministrativa.

Il Segretario comunale

---